

# CALASCIBETTA

## PROVINCIA REG .DI ENNA

ORDINANZA N. 25

### OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso ( Strade ,marciapiedi, portici, piazze, zone verdi,ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani ,viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali , provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza , in particolare per bambini , non vedenti ed anziani , oltre a provocare un notevole degrado per la città ;

**PRESO ATTO** inoltre delle problematiche igienico –sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone della città ,

**RITENUTO** opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette , sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine , onde poter rimuovere gli escrementi;

**VALUTATO** di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

**VISTI** D .Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.; Legge 24/11/1981 n. 689;

**SENTITO** il Comando Polizia Municipale;

#### ORDINA

Ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono :

- di **provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni**, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse ,qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico ,strade ,marciapiedi ,portici, piazze, zone verdi ,ecc.;
- di muinarsi ,durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei contenitori ( cassonetti o cestini ) dei rifiuti solidi urbani.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

### AVVERTE

Che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della **sanzione pecuniaria amministrativa** da 25,00 a 150,00 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente **nell'importo di 50,00 €**, da effettuarsi entro 60 gg. Dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

### INCARICA

Di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Municipale

### DISPONE

Che il presente provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li 06-05-2010

  
IL SINDACO  
(AVV. Piero Capizzi)